REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21 VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243; VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;

VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;

VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m. e i.;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;

VISTO il Decreto del M.E.F. del 05/12/2017;

VISTO l'art. 18 comma 4 della L.R. 9/21;

VISTA l'istanza del 17/06/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 17/06/2015 al n. 80751, con la quale il Sig. Solaro Salvatore, nato a XXXXX il XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 23/11/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;

VISTA la nota prot. n. 45804 del 07/05/2021, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, tra gli altri, al Sig. Solaro Salvatore, che lo stesso ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015, e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;

CONSIDERATO che, nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che, tenuto conto che il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;

VISTA la nota prot. n. 112819 del 12/05/2021, del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dalla quale si evince che il sopra citato dipendente risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. n. 9/2021 fino al 30/06/2021;

VISTA la nota prot. n. 54641 del 31/05/2021, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/07/2021;

il D.D.G. n. 3588 del 24/04/2007, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. VISTO 1560 il 26/04/2007, che dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 2 bis della L.R. 15 Settembre 2005 n. 10 per il personale proveniente dalle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo, il transito, con effetto costitutivo del rapporto, a decorrere dal 01/05/2007, nel ruolo del personale regionale di cui all'art. 5 della L.R. 10/2000:

VISTO il Decreto n. 8283 del 26/11/2018, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 5021 il 12/12/2018, con il quale al Sig. Solaro Salvatore è stato riconosciuto utile ai fini di quiescenza il servizio prestato presso l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cefalù (Pa), per complessivi anni 24 mesi 08 e giorni 25 comprensivi di servizio militare e servizio pre ruolo;

VISTA la Determinazione n. 299 del 30/11/2001 dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cefalù (Pa), con la quale il Sig. Solaro Salvatore, ai sensi e per gli effetti del D.P. Reg. 10/2001, è collocato nella categoria "C 6" con decorrenza 01/12/2001;

lo stato matricolare civile; VISTO

ACCERTATO che alla data del 30/06/2021, il Sig. Solaro Salvatore vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX mesi XX e giorni XX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

SERVIZI UTILI

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/05/2007 al 30/06/2021	14	2	0
Decreto n.8283 del 26/11/2018	24	8	25
TOTALE	38	10	25

ACCERTATO altresì, che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98,0 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che "I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021" e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/07/2021 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Solaro Salvatore, nato a XXXXX il XXXXX, categoria "C", e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della L.R. 9/2021.

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale.

Art. 3

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo lì, 1 4 GIU, 2021

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia

Visto si pubblichi – F.to Il Dirigente del Servizio 3 G.G. Palagonia

originale agli atti d'ufficio